



COMUNE DI MASSA E COZZILE  
(Provincia di Pistoia)

DETERMINA N. 604 DEL 08/09/2022

**Segreteria Generale - Servizi alla persona**

<b>Oggetto:</b>	L. 431/2018 - ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ED INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA' 2022 – INTEGRAZIONE AL BANDO APPROVATO CON DETERMINA N. 279/2022 A SEGUITO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 972 DEL 08/08/2022.
-----------------	---

IL RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30/04/2022 con il quale è stata disposta la nomina del responsabile del settore segreteria e servizi alla persona;

Richiamato l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, le cui risorse sono utilizzate dai Comuni, attraverso bandi pubblici, per l'assegnazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

Richiamato il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;

Dato atto quindi delle classi di reddito e delle soglie di incidenza del canone previste dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, quali requisiti minimi per l'assegnazione dei contributi;

Vista la delibera della giunta regionale n. 402 del 30 marzo 2020 avente per oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex articolo 11 della legge 431/98 – Modifica criteri e procedure per la ripartizione – rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali";

Dato atto della delibera di Giunta Comunale nr. 46 del 13/04/2022;

Richiamata la determina n. 279 del 26/04/2022 avente ad oggetto "L. 431/2018 – Assegnazione dei contributi ed integrazione dei canoni di locazione annualità 2022 – approvazione schema di bando e di domanda";

Dato atto dell'avvenuta pubblicazione del bando dal 27/05/2022 al 09/07/2022;

Considerato che a seguito dell'intervenuta approvazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 218 del 13/07/2022 e della Delibera G.R. n. 972 del 08/08/2022 (che ne ha recepito il contenuto) la platea dei possibili beneficiari è stata allargata a coloro che risultino in possesso di un ISEE non superiore ad € 35.000,00 e che presentino un'autocertificazione in cui dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore 25% (da documentare con attestazione ISEE corrente o in alternativa attraverso il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021);

Riscontrato quindi che la Delibera G.R. n. 972 del 08/08/2022 ha provveduto a modificare l'allegato A della deliberazione di G.R. 402/2020 aggiungendo, per la fascia B, al punto 3.1 lettera i), a proposito di "Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità", la seguente integrazione:

*"I nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00. La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020). Per i nuclei*

*familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% anche in ragione dell'emergenza COVID -19 il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario”;*

Ritenuto pertanto opportuno disporre una riapertura dei termini rivolta esclusivamente ai soggetti di fascia B che si trovino in possesso del requisito di ammissione così come definito dal D.M. 218/2022 e dalla D.G.R. n. 972/2022, integrando corrispondentemente i requisiti di partecipazione al bando così come stabilito da Regione Toscana con D.G.R. n. 972/2022;

Dato atto che i cittadini che hanno presentato istanza di contributo ad integrazione del canone di locazione approvato con la determina n. 279/2022 non dovranno ripresentare domanda;

Rilevato quindi che, trattandosi di integrazione al bando rivolta esclusivamente ai nuclei familiari di fascia B in possesso del nuovo requisito di ammissione, la graduatoria scaturente da tale integrazione andrà ad integrare quella approvata dalla Commissione in data 27/07/2022, pubblicata in albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune il 30/07/2022, avverso la quale non stati esperiti ricorsi nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione;

Dato atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex articolo 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. N.5 del 21 gennaio 2013;

Visto il decreto Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000;

#### DETERMINA

Stante le motivazioni presenti in narrativa, parti integranti e sostanziali del presente atto:

1. di prendere atto dell'ampliamento della platea dei possibili beneficiari del contributo ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/2018 allargata, a seguito del D.M. 218/2022 e della Delibera G.R. n. 972/2022, ai seguenti soggetti: *“nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di un'attestazione ISEE ordinario non superiore a euro 35.000,00. La perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020). Per i nuclei familiari che hanno subito una riduzione del reddito superiore al 25% anche in ragione dell'emergenza COVID -19 il limite ISEE è aumentato a euro 35.000,00. Per questi ultimi il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 3.1 lettera h) e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario”;*
2. di dare atto che la modifica afferisce solo ed esclusivamente ai beneficiari collocabili in fascia B, in possesso del requisito di partecipazione così come precedentemente esposto;
3. di riaprire i termini di presentazione della domanda solo ed esclusivamente ai soggetti in possesso del requisito di ammissione di cui al precedente punto 1;
4. di stabilire in giorni 15, dalla data di pubblicazione di apposito avviso, il termine di presentazione della domanda;
5. di dare atto che i cittadini che hanno presentato istanza di contributo ad integrazione del canone di locazione approvato con la determina n. 279/2022 non dovranno ripresentare domanda;
6. di dare atto altresì che, trattandosi di integrazione al bando rivolta esclusivamente ai nuclei familiari di fascia B in possesso del nuovo requisito di ammissione, l'acquisizione di nuove domande servirà eventualmente ad ampliare la graduatoria di fascia B, approvata dalla Commissione in data 27/07/2022, pubblicata in albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune il 30/07/2022, avverso la quale non stati esperiti ricorsi nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione.

Il Responsabile

NATALI FRANCESCO / InfoCamere S.C.p.A.

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge, che costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' disponibile sul sito internet del Comune per il periodo della pubblicazione.*